

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Documento approvato dall' Amministratore Unico in Data 01/11/2025

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH

1. Scopo:

Questa procedura ha come scopo la regolamentazione del processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) in base ad informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale di Se.Fa S.r.l. (d'ora in avanti "SEFA") e/o Terzi per attività ad essa correlate, e relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Modello Organizzativo 231/01, nonché di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di SEFA, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il tutto è relativo al seguente elenco di attività (non esaustivo): appalti di attività interne ed esterne, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente e della salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. Responsabilità:

Amministratore Unico

3. Destinatari:

Relativamente a SEFA i destinatari di questa procedura sono:

- Tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, i quadri ed il personale di ditte esterne che interagiscono con l'Azienda;
- I componenti dell'Organo di Vigilanza e l'Amministratore Unico;
- Ex dipendenti, i candidati a posizioni lavorative, e collaboratori a contratto
- Clienti, Fornitori, Partners e Consulenti
- Ogni altro Stakeholder che ha relazioni con SEFA.

4. Contenuto e significato:

Il Whistleblowing prevede:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
 - misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
 - l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH

• quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura. 5. Riferimenti: I riferimenti di questa procedura sono i seguenti:

5. Riferimenti:

I riferimenti di questa procedura sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.
- Protocolli 231, in particolare il Protocollo “Rapporti con la P.A e le Autorità di controllo”
- Modello 231 e Codice Etico di SEFA.

6. Descrizione del processo

Per le Segnalazioni riguardanti SEFA, l’owner del processo di gestione è l’Organismo di Vigilanza, che per la conduzione dell’indagine e/o a supporto della attività, si potrà avvalere delle figure apicali e dell’Ufficio HR di SEFA effettuando gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni esterne ovvero sulle divulgazioni pubbliche riguardanti SEFA.

I Destinatari della presente procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sotto qualsiasi forma (scritta o orale) sono tenuti ad effettuare una segnalazione entro 7 giorni all’Organismo di Vigilanza attraverso uno dei canali in seguito descritti.

Sono inoltre tenuti a trasmettere l’originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l’evidenza della comunicazione al Segnalante dell’avvenuto inoltramento della Segnalazione. Non si può trattenere copia dell’originale e si deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Si è tenuti alla riservatezza dell’identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell’obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della procedura e potranno comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari. Al fine di una corretta gestione delle segnalazioni, SEFA ha deciso di adottare un software chiamato OnitSmart accessibile sulla piattaforma:

sefasrl.onwhistleblowing.com

che consente di trasmettere, anche in maniera anonima, la segnalazione previa presa visione dell’“Informativa Privacy”.

La segnalazione sul sito avviene seguendo il processo qui descritto:

- il segnalante aprirà apposita maschera di segnalazione (web o app) e compilerà i campi obbligatori; sarà sempre nelle condizioni di visualizzare l’elenco delle segnalazioni aperte e il dettaglio delle stesse, nonché allegare documentazione.
- nel momento in cui l’OdV prenderà in consegna la segnalazione, il segnalante sarà notificato mezzo mail, qualora ovviamente si conosca l’identità del segnalante.
- anche nel momento della chiusura della segnalazione, il segnalante sarà notificato mezzo mail.
- qualora il segnalante intenda fare una segnalazione anonima, al termine dell’inserimento sul software, il segnalante dovrà annotarsi la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal software, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza totale anonimato.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse in forma orale, tramite sistemi di messaggistica vocale, come previsto dalle funzionalità del software.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel software, il cui database diviene unico repository dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul software è limitata al solo Organismo di Vigilanza abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

L'OdV prenderà in gestione tutte le segnalazioni, verificando in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la successiva indagine: verranno considerate prioritarie le segnalazioni non anonime, adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Per segnalazioni "di fatti critici in termini di impatto aziendale", l'OdV darà immediata comunicazione della fase istruttoria anche alle figure apicali Aziendali se non interessate direttamente alla vicenda segnalata. L'organismo di Vigilanza non darà seguito a tutte quelle segnalazioni che si riveleranno vaghe o infondate, oppure se dall'indagine preliminare emergono fatti non significativi. Senza il consenso espresso del segnalante stesso, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le attività istruttorie possono essere svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate. Al termine dell'indagine sulla segnalazione, gli esiti degli approfondimenti vengono verbalizzati riportando:
- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine dell'attività istruttoria, l'OdV delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure; qualora si debba procedere con provvedimenti disciplinari sarà HR a prendere in carico l'attività, se emergono fatti di rilevanza penale l'OdV si confronterà con l'Amministratore Unico di SEFA sempre che tali due figure non siano direttamente coinvolte con le vicende segnalate. A fronte di segnalazioni palesemente infondate, si prevede la possibilità di eseguire un'azione disciplinare nei confronti del Segnalante.

Su richiesta dell'Amministratore Unico, l'OdV può fornire un elenco delle segnalazioni ricevute con i singoli stati di avanzamento.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH

- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

7. Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute. Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231. È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC).

Il presente paragrafo non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato SEFA, nella versione pro tempore.

8. Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev 1 del 01/11/2025
		PR-WH

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.
- Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.
- Il presente paragrafo non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

9. Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale. Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

S. Alberto, 01/11/25

La Direzione Aziendale